

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 01.08.2025 si sono incontrati in modalità da remoto la Orion Logistic Soc. Coop., rappresentata dal Sig. Maugeri Roberto (di seguito anche solo “azienda”) e le OO.SS. FILT CGIL rappresentata dal sig. Guglielmo Ruggiero, per le RSA i Sigg.ri Briones Procel Cristian Rafael e Cruz Jaramillo Daybi Anderson (di seguito anche solo “OO.SS.”)


PREMESSO CHE

- L'azienda è titolare dei servizi di distribuzione nella filiale UPS sita in Milano alla Via Fantoli, SNC (di seguito anche solo “unità produttiva”);
- Le parti si sono incontrate in data odierna per definire un'intesa provvisoria che, nelle more delle trattative in corso, consenta di superare l'accordo sottoscritto in data 5.11.2020;
- In ogni caso, le parti convengono che il presente accordo riconosce tutti gli accordi aziendali, vigenti e li supera laddove vi siano elementi di avanzamento o migliorativi;

TANTO PREMESSO

Le parti, dopo opportuna discussione, convengono quanto segue:

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;
- 2) **Personale viaggiante:** le Parti, ai sensi di quanto disposto dall'art 11 quinque del vigente CCNL, hanno accertato che la prestazione lavorativa del personale con qualifica 1, parametro retributivo G, avviene in regime di discontinuità a norma del R.D.L. 15.3.1923 n.692, R.D. 10.9.1923 n. 1953, R.D. 6.12.1923 n.2657, e che, pertanto, il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione, in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, e che l'attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro, con periodi di pausa, di riposo o di inattività. Pertanto, per tale personale, in deroga a quanto previsto dall'art 11, comma 1, del CCNL e in applicazione dell'art 11 quinque, comma 2, lett.b) del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, definisce mediante la presente intesa che, verificata la sussistenza del regime di discontinuità a norma del R.D.L. 15.3.1923 n.692, R.D. 10.9.1923 n. 1953, R.D. 6.12.1923 n.2657, l'orario di lavoro è esteso a 43 ore settimanali (42 ore settimanali a partire dall'1.01.2026).
- 3) A far data dall'1.07.2025 e per tutta la durata del presente accordo, si darà attuazione a quanto segue:
 - a) **Personale viaggiante:** per tutto il personale viaggiante in regime di discontinuità il cui orario ordinario di lavoro è stabilito, dagli accordi vigenti, in 43 ore settimanali, l'indennità di trasferta giornaliera sarà elevata di Euro 1,00;
 - b) **Personale non viaggiante:** A tutto il personale non viaggiante che svolga almeno 6 ore giornaliere di lavoro, il buono pasto elettronico, attualmente del valore di euro 6,00 netti per ogni giornata integralmente lavorata, sarà elevato ad Euro 7,00. A tutto il personale non viaggiante che non abbia svolto 6 ore di lavoro giornaliero, e che abbia svolto attività per almeno 4 ore giornaliere, sarà riconosciuto un buono pasto elettronico del valore di euro 2,00 netti;

L'azienda


La O.S. e le RSA
